

Legge regionale 06 marzo 2008 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

Art. 46 bis

(Mezzi per l'esercizio venatorio agli ungulati)(1)

1. Nelle forme di caccia agli ungulati è consentito l'utilizzo di tutti i mezzi ammessi dalla normativa nazionale, con le sole restrizioni previste dalla normativa stessa.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 8/2022